



**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali**  
**Dirigente Dott. Vittorio Silva**

CLASSIFICAZIONE 09.06.01

Regione Emilia-Romagna  
Settore Tutela dell'ambiente ed economia circolare  
Area Valutazione impatto ambientale e autorizzazioni  
[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**OGGETTO: PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) SUL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA 2030) - AVVIO DELLA FASE DI CONSULTAZIONE SUL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE - CONTRIBUTI VALUTATIVI.**

Si trasmettono i seguenti contributi valutativi finalizzati alla costruzione del nuovo PTA regionale.

La Provincia di Piacenza ha avviato l'iter del PTAV, Piano Territoriale di Area Vasta (nuovo strumento di pianificazione territoriale provinciale previsto dalla L.R. n. 24/2017), al quale non sono più affidate funzioni dispositive in materia di tutela delle acque, motivo per cui, come precisato dall'art. 1, comma 8, della Disciplina contenuta nella proposta di Piano recentemente assunta (visionabile al seguente link: <https://ptavpiacenza.it/formazione-del-piano/>), i contenuti del PTCP attuativi del PTA2005<sup>[1]</sup> conservano efficacia fino a quando non siano decaduti, sostituiti o implicitamente superati dagli sviluppi delle relative materie a scala comunale o sovraordinata. Sarebbe pertanto opportuno che il nuovo PTA definisse chiaramente i compiti della pianificazione di area vasta in materia e l'operatività dei contenuti dei PTCP elaborati in recepimento del PTA2005 nel periodo che precede l'entrata in vigore del nuovo PTA.

2) Tra le disposizioni del PTA2005 recepite nel PTCP è presente un **divieto al prelievo di acque sotterranee in adiacenza ai fontanili/risorgive (territori di pianura) e alle sorgenti di particolare pregio naturalistico-ambientale (territori collinari-montani), per un raggio di 500 m** (rif. art. 45, comma 3, e art. 47, comma 6, delle norme regionali e art. 36, comma 4, lettera d, delle norme provinciali). A fronte di svariate richieste di chiarimento e contestazioni, si suggerisce, sempre nell'ottica di garantire la non interferenza con la falda superficiale di alimentazione dell'emergenza idrica, di **calibrare il divieto** in funzione dell'acquifero oggetto di prelievo (che potrebbe non essere connesso a quello superficiale che origina la risorgiva) e prevedendo una distinzione fra i prelievi e/o insediamenti già esistenti e quelli di nuova previsione (per chiarire se il divieto operi anche su prelievi già concessi, cioè se questi possano essere rinnovati oppure siano da revocare, e se nel primo caso sia possibile ammettere aumenti della portata già concessa), il tutto sulla base di opportuni approfondimenti idrogeologici.

Tramite la deliberazione del PTCP, in particolare nell'Allegato N5 alle Norme, punto 3.2.2 " *Misure per il risparmio idrico nel settore civile*", lettera b, è presente un **divieto alla concessione di nuovi prelievi di acque sotterranee ad uso domestico** (*"definiti ai sensi dell'art. 3 del R.D. n. 1775/1933, e alla lettera p) dell'art. 3 del Regolamento regionale n. 41/2001"*) **nelle zone servite da pubblico acquedotto, ad eccezione delle captazioni di acque contenute nel primo sottosuolo**, da utilizzare per l'innaffiamento di orti e giardini utilizzati direttamente dal proprietario e ad uso iniziale e provvisorio connesso al cantiere edile. Tale disposizione prosegue precisando che i pozzi domestici preesistenti possono essere mantenuti in attività per i soli usi sopra specificati. A fronte di ripetute richieste di chiarimento in merito alla suddetta disposizione, **qualora fosse eventualmente prevista**, in forma analoga, **nel nuovo PTA**, si suggerisce di **sostituire o precisare il termine "primo sottosuolo"**.

**1** I contenuti del PTCIP di Piacenza relativi alla tutela delle acque sono contenuti nella Tavola A5 e nelle Norme, precisamente negli artt. 30, 34, 35, 36 e nell'Allegato N5, oltre che nel Quadro Conoscitivo e nella Relazione del Piano, visionabili al link <https://www.provincia.pc.it/sottolivello.php?idsa=253&idbox=40&idvocebox=165>, mentre nel PTAV la materia è trattata essenzialmente nell'ambito del Quadro Conoscitivo (sistema funzionale RISORSE NATURALI, sottosistema RISORSE IDRICHE), visionabile al link <https://ptavpiacenza.it/> (nell'attuale fase dell'iter: <https://ptavpiacenza.it/formazione-del-piano/>).

Ente di riferimento: Provincia di Piacenza - Prot. 16/01/2024/200366  
Copia conforme all'originale  
Sottoscritto digitalmente da SILVA VITTORIO

nelle zone non servite da pubblico acquedotto, dove è comunque consentita la costruzione di nuovi pozzi ad uso domestico, l'eventuale captazione destinata al consumo umano è permessa qualora la risorsa prelevata costituisca l'unica fonte di approvvigionamento potabile a condizione che:

- l'ubicazione della perforazione sia valutata in relazione all'eventuale presenza dei centri di pericolo oggetto di censimento da parte della Provincia, al fine di escludere la captazione di acque potenzialmente inquinate;
- i titolari, almeno una volta all'anno, predispongano, attraverso laboratori riconosciuti, analisi chimiche e microbiologiche al fine di accertare la potabilità delle acque emunte, sulla base dei requisiti di qualità definiti dalla normativa vigente in materia.

L'art. 42 delle Norme del **PTA2005**, in adempimento a quanto previsto dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, **demandava a una direttiva regionale di successiva emanazione le disposizioni di dettaglio circa le zone di tutela assoluta (ZTA) e zone di rispetto (ZR) delle captazioni e derivazioni ad uso potabile**, comprendenti i criteri per la delimitazione spaziale di tali zone; **tale atto non risulta tuttavia ancora emanato**, mentre **sarebbe auspicabile**, in particolare per poter **perimetrare le zone di rispetto con criteri alternativi rispetto al metodo geometrico** indicato dal TUA, quello cioè che prevede un cerchio di raggio **200 m** centrato sul punto di prelievo. Ciò consentirebbe infatti, sulla base di idonei approfondimenti idrogeologici, di ampliare la distanza verso monte, cioè verso le fonti di alimentazione del prelievo, superando quindi i 200 m fissati dalla normativa nazionale, ma anche di ridurla sul lato opposto, comprendendo obbligatoriamente nella ZR le aree di richiamo generate dall'estrazione (cd "raggio di influenza", dipendente dalla portata del prelievo) e quelle potenzialmente impattate dalla propagazione di un accidentale sversamento di sostanze inquinanti ("plume"). Sarebbe inoltre consigliabile, nell'ambito della normativa PTA o della direttiva attuativa sopra menzionata, **precisare che le ZTA e ZR vanno osservate comunque**, in applicazione diretta del TUA, **al momento del rilascio della concessione**, indipendentemente dall'individuazione di tali zone negli strumenti urbanistici, con ciò rispondendo a taluni dubbi interpretativi emersi in occasione di scelte di trasformazione urbanistica.

Il D.Lgs. 18/2023 riguardante le "acque destinate al consumo umano", cioè potabili, dispone, all'art. 7, comma 3, lettera a, che le **coordinate georeferenziate di tutti i punti di prelievo siano da ritenersi dati potenzialmente sensibili**, in termini di salute e sicurezza pubblica, **e quindi da proteggere**, richiedendo agli enti territoriali di provvedere in tal senso (il Decreto parla precisamente di "Autorità ambientali delle regioni e province autonome" ma si è ritenuto che il comando riguardi, per estensione, tutte le autorità che maneggiano tali informazioni), con la facoltà di comunicare tali dati esclusivamente alle "Autorità competenti e ai gestori idro-potabili" (tra questi si può ritenere rientrino sia le Province che i Comuni). Verificato che al momento tale dato non pare essere presente né in MinERva né nei siti di ARPAE e ATERSIR, **la Provincia di Piacenza ha provveduto a oscurare i dati digitali vettoriali** relativi a tale tematica<sup>[2]</sup>, in precedenza pubblicati nella pagina dedicata al PTCP (rif. Tavola A5) e trasfusi nelle piattaforme GIS provinciali aperte alla consultazione. Sarebbe tuttavia opportuno che il nuovo **PTA fornisse direttive in merito a tale questione**, in modo da omogeneizzare sull'intero territorio regionale gli approcci da seguire da parte dei diversi enti che potrebbero essere interessati alla pubblicazione dei punti di prelievo potabile geolocalizzati.

Cordiali saluti

<sup>[2]</sup> Come punti di prelievo destinati al consumo umano sono stati considerati:  
le captazioni di acque sotterranee, cioè i pozzi;  
le derivazioni di acque superficiali;  
le zone di riserva, cioè aree dove il gestore, all'epoca di elaborazione del PTCP, aveva in previsione opere di captazione (solitamente "campo-pozzi")

**SILVA VITTORIO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del  
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i)